

**REGOLAMENTO (CE) N. 2418/1999 DELLA COMMISSIONE
del 12 novembre 1999**

relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica destinati all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999⁽²⁾,

Si procede alla vendita, nel quadro di quattro gare semplici, n. 270/99 CE, 272/99 CE, 273/99 CE e 274/99 CE, di un quantitativo complessivo di 400 000 ettolitri di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi d'intervento italiano, francese e spagnolo.

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,

Ciascuna delle gare semplici n. 270/99 CE, 272/99 CE, 273/99 CE e 274/99 CE verte su un quantitativo di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol.

considerando quanto segue:

Articolo 2

- (1) il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1448/97⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;
- (2) è opportuno procedere alla vendita, mediante gara semplice, per l'esportazione di alcole di origine vinica in taluni paesi dei Caraibi e dell'America centrale, allo scopo di garantire la continuità dell'approvvigionamento a tali paesi e di ridurre le scorte comunitarie di alcole d'origine vinica;
- (3) è necessario prevedere una cauzione specifica per assicurare l'esportazione materiale degli alcoli dal territorio doganale della Comunità e applicare sanzioni progressive qualora non venga rispettata la data prevista per l'esportazione; tale cauzione non deve essere collegata alla cauzione detta di buona esecuzione, che ha segnatamente lo scopo di assicurare il ritiro degli alcoli dai depositi e l'utilizzazione per i fini previsti dell'alcole aggiudicato;
- (4) in base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio⁽⁶⁾ che istituisce il regime agromonetario dell'euro, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro;
- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

L'alcole messo in vendita:

- è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e
- deve essere importato e disidratato in uno dei seguenti paesi terzi:
 - Costa Rica,
 - Guatemala,
 - Honduras, comprese le isole Swan,
 - El Salvador,
 - Nicaragua,
 - San Cristoforo e Nevis,
 - Bahamas,
 - Repubblica dominicana,
 - Antigua e Barbuda,
 - Dominica,
 - isole Vergini britanniche e Montserrat,
 - Giamaica,
 - Santa Lucia,
 - San Vincenzo, comprese le isole Grenadine settentrionali,
 - Barbados,
 - Trinidad e Tobago,
 - Belize,
 - Grenada, comprese le isole Grenadine meridionali,
 - Aruba,
 - Antille olandesi: Curaçao, Bonaire, Sant'Eustachio, Saba e la parte meridionale di San Martino,
 - Guyana,
 - isole Vergini degli Stati Uniti d'America,
 - Haiti;
- deve essere utilizzato esclusivamente nel settore dei carburanti.

⁽¹⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 346 del 15.12.1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 43 del 20.2.1993, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 25.7.1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.